

DIRETTIVA 97/20/CE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 4,
considerando che la direttiva 72/306/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 72/306/CEE;
considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa, contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;
considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 72/306/CEE; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 72/306/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/306/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo s'intende ogni veicolo a motore diesel destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) Nell'articolo 2, i termini «alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI» sono sostituiti da

«alle prescrizioni degli allegati pertinenti della presente direttiva».

3) Nell'articolo 3, i termini «punto 2.2» sono sostituiti da «punto 1.1».

4) Gli allegati della direttiva 72/306/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

- possono negare l'omologazione di portata nazionale, per i nuovi tipi di veicolo a causa dell'inquinamento prodotto dai motori diesel, se non sono soddisfatte le disposizioni della direttiva 72/306/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 72/306/CEE, né vieta la proroga delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

1) Tra gli articoli e l'allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento, specificazioni e prove, modifiche del tipo, conformità della produzione.

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Certificato di omologazione

Allegato II: Esempio di simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento

Allegato III: Prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico

Allegato IV: Prova in accelerazione libera

Allegato V: Caratteristiche tecniche del carburante di riferimento

Allegato VI: Valori limite da applicare per la prova del motore a regimi stabilizzati

Allegato VII: Caratteristiche degli opacimetri

Allegato VIII: Impianto e uso dell'opacimetro»

ALLEGATO I

2) La lettera minuscola «a» del titolo e la nota corrispondente sono soppresse.

3) Il titolo è modificato come segue:

«DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE, SIMBOLO DEL VALORE CORRETTO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO, SPECIFICAZIONI E PROVE, MODIFICHE DEL TIPO, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE»

4) Il punto 2 diventa punto 1.

5) I punti da 2.2 a 2.5 diventano rispettivamente punti da 1.1 a 1.4.

6) Punto 1.1 (precedente punto 2.2):

La locuzione «allegato II» è sostituita da «appendice 1».

7) Il punto 3 diventa punto 2.

8) Il punto 3.1 diventa punto 2.1 ed è modificato come segue:

«2.1. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni inquinanti dei motori diesel deve essere presentata dal costruttore.»

9) Il punto 3.2 diventa punto 2.2 ed è modificato come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.»

10) I punti 3.2.1 e 3.2.2 sono soppressi.

11) Punto 3.3:

- Il punto 3.3 diventa punto 2.3.

- La locuzione «nell'allegato II» è sostituita dalla locuzione «nell'appendice 1».

12) Il punto 3 bis diventa punto 3 ed è modificato come segue:

«3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, ad ogni tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.»

13) I punti da 4.4 a 4.6 diventano rispettivamente punti da 4.1 a 4.3.

14) Punto 4.1 (precedente punto 4.4):

La frase «nell'allegato della scheda di omologazione CE di cui all'allegato X» è sostituita da «nell'addendum alla scheda di omologazione di cui all'appendice 2».

15) Punto 4.3 (precedente punto 4.6):

La locuzione «allegato IX» è sostituita da «allegato II».

16) Il punto 6 è modificato come segue:

«6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.»

17) Il punto 7.1 è modificato come segue:

«7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

18) Il punto 7.3 diventa punto 7.2 ed è modificato come segue:

«7.2. In particolare, la conformità della produzione con il tipo omologato per quanto riguarda le emissioni inquinanti prodotte dai motori diesel è verificata sulla base dei risultati presentati nell'addendum alla scheda di omologazione di cui all'appendice 2. Inoltre:»

19) I punti 7.3.1, 7.3.1.1 e 7.3.1.2 diventano rispettivamente punti 7.2.1, 7.2.1.1 e 7.2.1.2.

20) Punto 7.2.1.2 (precedente punto 7.3.1.2):

- Nella versione inglese, «7.3.1» è sostituito da «7.2.1.1»

- Nelle altre versioni linguistiche, «7.3.1.1» è sostituito da «7.2.1.1».

21) I punti 8 e 9 sono soppressi.

22) Vengono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2:

«Appendice 1

SCHEMA INFORMATIVA N. . . . in conformità con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel

>INIZIO DI UN GRAFICO<

(Direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./ . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.1. Costruttore: .

3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): .

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .

3.2.1.2.1. Alesaggio(r): . mm

3.2.1.2.2. Corsa(r): . mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: .

3.2.1.3. Cilindrata(s): . cm³

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): .

3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, del cielo del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti: .

3.2.1.6. Regime al minimo (2): . min-1

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): kW a: min-1 (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso del motore prescritto dal costruttore: . min-1

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (1) (2): mm³/corsa o ciclo per un regime della pompa di: giri/min oppure curva caratteristica: .

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): .

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (2): .

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: .

3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: . min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: . min-1

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: . mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: . mm

3.2.4.2.6. Iniettore/i

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): kPa oppure curva caratteristica (2): .

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .

3.2.4.2.7.3. Descrizione: .

3.2.4.2.9. Unità elettronica di comando

3.2.4.2.9.1. Marca o marche: .

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema: .

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (2): kPa oppure curva caratteristica (2): .

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.8.1.1. Marca o marche: .

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: kPa, eventuale valvola di sfiato): .

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (1)

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione a regime nominale e carico del 100 %

Minimo ammissibile: . kPa

Massimo ammissibile: . kPa

- 3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .
- 3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): .
- 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: . , oppure
- 3.2.8.4.2.1. Marca o marche: .
- 3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: .
- 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: . , oppure
- 3.2.8.4.3.1. Marca o marche: .
- 3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: .
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: .
- 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: .
- 3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale e al carico del 100 %: . kPa
- 3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: .
- 3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti
- 3.2.11.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: .
- 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (1): .
- 3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono trattati in altre voci): .
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)
- 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: .
- 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: .
- 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: .
- 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: .
- 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: .
- 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): .
- 3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: .
- 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: .
- 3.2.12.2.1.9. Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .
- .
- 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (1)
- 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): .
- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)
- 3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: .
- 3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: .
- 3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .
- 3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: .
- .
- 3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per i motori ad accensione spontanea): .
4. TRASMISSIONE (V)
- 4.3. Momento di inerzia del volano motore: .
- 4.3.1. Momento di inerzia supplementare in folle: .
- .

(Data, fascicolo)

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei

caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum all'appendice 1

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI PROVA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. LUBRIFICANTE IMPIEGATO

1.1. Marca: .

1.2. Tipo: . (indicare la percentuale, di olio nel carburante, se si tratta di una miscela)

2. PRESTAZIONI DEL MOTORE

2.1. Potenza nei sei punti di misurazione previsti al punto 2.1 dell'allegato III: .

2.1.1. Potenza del motore al banco: .

2.1.2. Potenza misurata alle ruote del veicolo: .

Regime di rotazione

giri/min

Potenza

(kW)

1. . .

2. . .

3. . .

4. . .

5. . .

6. . .

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./ . .

./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./ . . /CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):.

0.3.1. Posizione della marcatura:.

0.4. Categoria del veicolo (1) (3):.

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante:.

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:.

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:.
3. Data del verbale di prova:.
4. Numero del verbale di prova:.
5. Eventuali osservazioni: vedi addendum
6. Luogo:.
7. Data:.
8. Firma:.
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).(3) Vedi definizione di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . / . . . /CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Altre informazioni

1.1. Motopropulsore

1.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione):

.

1.2. Risultato delle prove

1.2.1. A regimi stabilizzati:

Regime di rotazione (giri/min)

Flusso nominale G (litri/secondo)

Valori limite dell'assorbimento (giri/min)

Valori misurati dell'assorbimento (giri/min)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.2.2. In accelerazione libera

1.2.2.1. Valore misurato del coefficiente di assorbimento: . m-1

1.2.2.2. Valore corretto del coefficiente di assorbimento: . m-1

1.2.2.3. Ubicazione sul veicolo del simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento:

.

.

5. Osservazioni: . >FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO II

23) L'allegato II è soppresso.

ALLEGATO III

24) Punto 3.1.2:

«Allegato II» è sostituito da «appendice 1 all'allegato I».

25) Punto 3.1.3:

«Allegato II» è sostituito da «appendice 1 all'allegato I».

ALLEGATO V

26) Nella tabella, il valore limite relativo al tenore di zolfo è modificato come segue:

«Max. 0,05 % in massa».

ALLEGATO IX

27) L'allegato IX diventa allegato II.

ALLEGATO X

28) L'allegato X è soppresso.

(1*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.